## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Villecco, Rugghia.- Al Ministro della Difesa. Per sapere – premesso che:

nei Reparti/Enti e unità di campagna opera personale sia militare che civile, in paritaria posizione di impiego e di responsabilità;

al personale militare assegnato a tali strutture spetta, ai sensi dell'art.3 della legge n 78/83, una indennità mensile di impiego operativo, denominata "indennità di campagna";

il D.P.R. n.394/95, all'art.5, comma 9, stabilisce che la predetta indennità di impiego operativo "...compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica...". Il concetto "forza amministrata" si riferisce, inequivocabilmente, tanto al personale militare che a quello civile, come chiaramente indicato dall'art.65 del d.P.R. n.1076/76 e dall'art.18 del d.P.R. n.167/2006 - regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa -, laddove affermano che " il personale militare e civile amministrato dagli Enti costituisce la forza amministrata ";

il diritto ad un trattamento paritario nel rapporto di lavoro pubblico, previsto dalla costituzione, è costantemente affermato dalla giurisprudenza. Al riguardo, la Cassazione (Sez. Un. 6.2.2003, n.1807 e Sez. lav. 5.6.2001, n.7617) e la Corte Costituzionale (n.82 del 27.3.2003), nonché la giurisprudenza di merito, hanno affermato che la vigenza del principio di parità di trattamento costituisce ancora adesso uno dei tratti salienti della residua *specialità* del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in quanto "*specificazione del principio di uguaglianza (art.3 Cost.) coniugato al generale canone di buon andamento della P.A. (Art. 97 Cost.)"*;

il Tribunale di Lecce con sentenza n.4899/05, confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n.2307/06, ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di impiego operativo al personale civile operante presso l'Aeroporto Militare di Galatina;

il Tribunale di Roma con sentenza 18307/08 della prima sezione lavoro, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti civili :"a percepire l'indennità di cui all'art. 5 comma 9 DPR n° 394/5 come rideterminata dall'art. 4 DPR 360/96 e dall'art. 5

comma 12 DPR n° 163/02 nonché il diritto dei medesimi al computo di tale indennità nel trattamento di fine rapporto e nel trattamento pensionistico; con la stessa sentenza il Ministero delle Difesa è stato condannato al pagamento dell'indennità per la quale è stata determinata la misura mensile spettante ai ricorrenti e nonché al pagamento delle spese processuali per complessivi 6.425 euro;

quali iniziative il Ministro della difesa intende assumere per poter corrispondere l'indennità mensile di impiego operativo, di cui all'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, anche al personale civile della Difesa impiegato a parità di condizioni presso Reparti, Enti o unità di campagna.